

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2126)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri - Emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1986, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 453, 1511, 1551, 1560, 2114 e 3607)*

d'iniziativa dei deputati BONALUMI (453); NAPOLITANO, PAJETTA, OCCHETTO, TORTORELLA, ZANGHERI, RUBBI, PETRUCCIOLI, SANLORENZO, CRIPPA, TREBBI ALOARDI, CANULLO, ALINOV, GABBUCCIANI, GIADRESCO, ROSSINO e SANDIROCCO (1511); GUNNELLA, BATTAGLIA, DEL PENNINO, ARBASINO, ARISIO, BIASINI, CASTAGNETTI, CIFARELLI, DA MOMMIO, DI BARTOLOMEI, DI RE, DUTTO, ERMELLI CUPELLI, FUSARO, GERMANÀ, MARTINO, MEDRI, MONDUCCI, NUCARA, PELLICANÒ e POGGIOLINI (1551); DE MICHELI VITTURI, TREMAGLIA, PAZZAGLIA e BAGHINO (1560); FORTUNA e LENOCI (2114); DE MITA, ROGNONI, BONALUMI, GITTI, BODRATO, SCOTTI, CRISTOFORI, FORNASARI, ZARRO, SANGALLI, RUSSO Ferdinando, RUSSO Raffaele, ZUECH, AUGELLO, BALESTRACCI, BECCHETTI CARRUS, GRIPPO, PORTATADINO, SARTI Adolfo, SILVESTRI, USELLINI, ZANIBONI, ZOLLA, CATTANEI, ANDREATTA, ARMATO, BIANCO, BUBBICO, COLOMBO, LATTANZIO, MALFATTI, PISANU, PUJIA, GALLONI, SANZA, COSTA Silvia, GARAVAGLIA, ABETE, ANSELM, ARMELLIN, ASTORI, AZZOLINI, BALZARDI, BAMBI, BERNARDI Guido, BIANCHI, BIANCHINI, BONETTI, BORRI, BRICCOLA, BROCCA, BRUNI, CACCIA, CAFFARELLI, CASATI, CIRINO POMICINO, CITARISTI, COLONI, CORSI, FALCIER, FAUSTI, FOSCHI, FRANCHI Roberto, GIOIA, LA PENNA, LA RUSSA, LO BELLO, LUCCHESI, LUSSIGNOLI, MALVESTIO, MANCINI Vincenzo, MANFREDI, MANNINO Calogero, MEMMI, MENSORIO, MERLONI, MICHELI, MONGIELLO, MORA, MORO, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, NUCCI Mauro, ORSENIGO, PAGANELLI, PASQUALIN, PATRIA, PERRONE, PERUGINI, PICANO, PIREDDA, QUIETI, RABINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, RIGHI, ROCELLI, ROSINI, ROSSATTINI, ROSSI, ROSSI DI MONTELEA, RUBINO, RUSSO Vincenzo, SANTUZ, SARETTA, SAVIO, SCAIOLA, SENALDI, SINESIO, SORICE, STEGAGNINI, SULLO, TESINI, URSO, VERNOLA, VISCARDI, ZAMBON, ZAMPIERI e ZOPPI (3607)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 gennaio 1987*

Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP.

2. Essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economico-produttiva dei paesi in via di sviluppo.

3. Essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prevalentemente nell'ambito di programmi pluri-settoriali integrati, concordati su base pluriennale con i paesi beneficiari, secondo criteri di concentrazione geografica.

4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni e gli interventi di emergenza in caso di calamità. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna in campo economico, sociale e culturale.

5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

## Art. 2.

*(Attività di cooperazione)*

1. L'attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa può essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multilaterale.

2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attività sono determinati annualmente con legge finanziaria che ne stabilisce anche la ripartizione nelle sue voci principali. Annualmente viene allegata, allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, una relazione del Ministro contenente la proposta di scelta dei Paesi in via di sviluppo verso i quali si intende concentrare l'attuazione dei programmi e i relativi stanziamenti annuali e triennali.

3. Nell'attività di cooperazione rientrano:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, suscettibili di consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché nell'attività di cooperazione allo sviluppo della Comunità economica europea;

c) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo *in loco*, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;

f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'in-

fanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

g) la promozione di attività di ricerca e studio, in materia di cooperazione allo sviluppo, nonchè di iniziative specifiche di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai temi dello sviluppo, con l'elaborazione di programmi specifici di educazione allo sviluppo, anche nell'ambito dei programmi scolastici, nonchè l'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

h) l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione della Comunità europea;

i) il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei paesi beneficiari;

4. Le attività di cui alle lettere a), c), d), e), g) del comma 3, possono essere promosse e attuate, secondo le modalità dell'articolo 4, anche attraverso le strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.

5. Al tal fine il Comitato direzionale di cui all'articolo 8, su propria iniziativa o su proposta delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, può autorizzare la stipula di apposite convenzioni con le strutture pubbliche di cui al comma 4.

### Art. 3.

*(Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)*

1. La politica della cooperazione allo sviluppo è competenza del Ministro degli affari esteri.

2. Per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le

conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).

3. Il predetto Comitato è presieduto dal Ministro per gli affari esteri, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del commercio con l'estero.

4. Su richiesta del suo Presidente il Comitato di volta in volta può essere integrato da altri Ministri in relazione alle materie all'ordine del giorno. Alle riunioni del CICS partecipa altresì il Sottosegretario per gli affari esteri delegato ai sensi degli articoli 8, 13 e 14 della presente legge.

5. Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CICS si riunisce almeno quattro volte all'anno.

#### 6. Il CICS:

a) stabilisce gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e determina le priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento, nonché la ripartizione di massima delle disponibilità per la cooperazione bilaterale e quella multilaterale, per la cooperazione ordinaria e quella di carattere straordinario; a quest'ultima è assegnata annualmente una disponibilità di fondi in relazione all'entità complessiva degli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo;

b) delibera in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo che per la loro articolazione e dimensione finanziaria il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame;

c) vigila e verifica periodicamente lo stato di attuazione e gli esiti dell'attività di cooperazione, di emergenza, straordinaria e ordinaria. Il CICS approva ogni anno anche sulla base di specifici documenti delle rappresentanze diplomatiche, una relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio finanziario precedente. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni sulla tipologia dei programmi, sul loro stato di

attuazione, sugli obiettivi, sul costo e sugli esiti dei singoli progetti bilaterali, multilaterali, multibilaterali, ordinari e straordinari nonchè di quelli delle organizzazioni non governative. Tale relazione deve essere inviata al Parlamento entro trenta giorni dalla data di approvazione.

7. Il Ministro del tesoro cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale in stretto coordinamento col Ministro degli affari esteri e, previo espresso parere di quest'ultimo, assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nonchè la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

8. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli esiti dell'attività di propria competenza allegata alla relazione di cui al punto c).

#### Art. 4.

##### *(Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri)*

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro per la parte di sua competenza, promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonchè tra questo e il settore privato, programmi operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo. Le amministrazioni dello Stato, i soggetti pubblici e privati che intendono operare nel settore della cooperazione allo sviluppo sono tenuti a conformare i propri interventi agli indirizzi stabiliti dal CICS.

2. In mancanza di specifiche richieste da parte dei Paesi in via di sviluppo e di uniformità agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministero degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo non possono essere ammesse ai benefici previsti alla presente legge.

3. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge — anche in mancanza di richieste da parte dei Paesi in via di sviluppo interessati — iniziative proposte da

organizzazioni non governative o da soggetti privati italiani purchè esse siano omogenee agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministero degli affari esteri, adeguatamente documentate e motivate da esigenze eccezionali di carattere umanitario.

Art. 5.

*(Fondo rotativo  
presso il Mediocredito centrale)*

1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, istituzioni internazionali, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.

2. Il Mediocredito centrale curerà la rispondenza delle singole operazioni originate con i crediti di aiuto alle normative valutarie ed emetterà i provvedimenti di applicazione.

3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di mercato), potranno essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge. Nel predetto fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 277, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della legge 3 gennaio 1981, n. 7.

4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo.

## Art. 6.

*(Imprese miste  
nei Paesi in via di sviluppo)*

1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane per il parziale finanziamento della quota italiana del capitale di rischio di imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi industrializzati.

2. Il CICS stabilirà:

a) la quota del Fondo di rotazione che potrà annualmente essere impiegata a tale scopo;

b) i criteri per la selezione di tali iniziative, che dovranno tener conto — oltre delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana — anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale e i benefici che le iniziative apporteranno allo sviluppo economico e sociale dei Paesi destinatari;

c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi;

d) l'istituto di credito speciale al quale trasferire la quota, di cui al primo comma, del Fondo di rotazione e al quale affidare con convenzione l'istruttoria, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.

## Art. 7.

*(Comitato consultivo  
per la cooperazione allo sviluppo)*

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo. Esso è presieduto dal Ministro per gli affari esteri ovvero da un Sottosegretario a ciò delegato ed è composto da:

a) dieci rappresentanti designati dalle amministrazioni dello Stato, e da tre rappre-



sentanti delle regioni, designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) dodici rappresentanti designati da istituzioni ed enti operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo in ragione di metà per il settore pubblico e metà per quello privato, assicurando in ogni caso un'adeguata rappresentanza rispettivamente alle aziende pubbliche, alle grandi, medie e piccole aziende e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo;

c) nove rappresentanti, di cui cinque designati dalle organizzazioni non governative di volontariato e non, idonee ai sensi della presente legge; tre designati dalle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative; uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche.

In ogni caso va assicurata un'adeguata rappresentanza di personalità femminili di riconosciuta esperienza nel campo della cooperazione e della conoscenza della condizione delle donne dei Paesi in via di sviluppo.

2. Sono membri di diritto del Comitato consultivo il Direttore ed il Vicedirettore generale per la cooperazione allo sviluppo ed il Direttore generale della Direzione affari economici del Ministero degli affari esteri.

3. Possono essere di volta in volta invitati a partecipare alle riunioni del Comitato consultivo eminenti personalità del mondo professionale, scientifico ed economico, nonché rappresentanti di enti e istituzioni nazionali e internazionali e personalità interessate alla tematica della cooperazione allo sviluppo.

4. Il Comitato consultivo si riunisce in seduta plenaria almeno quattro volte l'anno, per formulare orientamenti al Comitato direzionale in ordine alla programmazione annuale e pluriennale della attività di cooperazione e sviluppo; per formulare un parere sulla programmazione e sulle direttive operative stabilite dal Comitato direzionale; per esprimere un motivato parere sulla relazione annuale consultiva predisposta dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, da sottoporsi al Comitato direzionale per l'approvazione. I documenti conclusivi delle sedute plenarie del Comitato consultivo sono pubblici e sono trasmessi al Parlamento.

5. Il Comitato si articola in gruppi di lavoro riferiti ai settori prioritari che concorrono a costituire la politica di cooperazione. Essi sono insediati entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

6. I gruppi di lavoro ed i loro presidenti vengono designati dal Comitato consultivo in seduta plenaria. I gruppi di lavoro si riuniscono periodicamente per l'esame delle questioni attinenti alla cooperazione e l'elaborazione di eventuali specifici documenti in particolare per quanto concerne le caratteristiche generali degli interventi di cooperazione nei vari settori, le metodologie per la loro esecuzione, la compatibilità fra gli interventi di cooperazione in essere e le finalità della presente legge.

7. I presidenti di detti gruppi di lavoro, in numero non superiore a quattro, fanno parte di diritto, a titolo consultivo, del Comitato direzionale di cui all'articolo 8 della presente legge.

8. La Direzione generale della cooperazione allo sviluppo è tenuta ad assicurare ai gruppi di lavoro l'assistenza necessaria per l'attuazione dei loro compiti, ivi compreso il supporto tecnico e la documentazione.

9. Apposita Commissione per le organizzazioni non governative, presieduta dal Direttore generale della Direzione per la cooperazione allo sviluppo e composta da altri sette membri designati dal Ministro degli affari esteri, di cui tre scelti tra i rappresentanti delle suddette organizzazioni, due tra quelli delle confederazioni sindacali e gli altri due tra i rappresentanti di cui alla lettera a) del comma 1, esprime i pareri obbligatori previsti agli articoli 27, comma 1. 28, commi 1. 3. e 30, comma 3. Essa inoltre collabora con la Direzione generale nelle questioni attinenti alle organizzazioni non governative, alla loro attività ed ai cooperanti e volontari da esse impiegati.

10. Il compenso a favore dei membri del Comitato consultivo deve essere determinato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

11. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. I verbali delle riunioni del Comitato sono trasmessi al Parlamento.

## Art. 8.

*(Comitato direzionale)*

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Esso è presieduto dal Ministro per gli affari esteri o da un Sottosegretario a ciò delegato, ed è composto da:

a) i Direttori generali per la cooperazione allo sviluppo, degli affari politici, degli affari economici e delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri;

b) il Segretario generale per la programmazione economica del Ministero del bilancio e il Direttore generale del tesoro e quello delle valute del Ministero del commercio estero.

3. I membri del Comitato sopra elencati potranno farsi rappresentare da loro sostituti all'uopo designati.

4. Allorchè il Ministro o il Sottosegretario delegato ne ravvisi l'opportunità in relazione ai temi posti all'ordine del giorno, alle riunioni del Comitato partecipano, a titolo consultivo, fino a tre membri del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, e i Direttori generali del Ministero degli esteri che non fanno parte del Comitato.

5. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo:

a) definisce le direttive operative della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e delibera la programmazione annuale e pluriennale delle attività da realizzare ai sensi della presente legge eventualmente articolandola per grandi aree geografiche e per Paese, nonchè per settori di intervento;

b) approva le iniziative di cooperazione il cui valore superi i 2 miliardi di lire, nonchè la costituzione delle unità tecniche di cui all'articolo 9 e le modalità per la loro formazione;

c) approva i nominativi degli esperti inviati nei paesi in via di sviluppo per periodi superiori a sei mesi;

d) esprime il parere sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto;

e) stabilisce le procedure per l'acquisizione di pareri tecnici nonché quelle relative all'esecuzione delle sue delibere. La prima approvazione di tali procedure deve avvenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

f) delibera in merito ad ogni questione che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al suo vaglio.

6. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene data notizia mediante apposito bollettino.

7. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato direzionale dispone di una segreteria composta da tre funzionari del Ministero degli affari esteri e di un nucleo di valutazione tecnica composto da personale scelto nell'ambito di quello previsto all'articolo 11.

8. I criteri organizzativi, i compiti della segreteria medesima e le procedure per la nomina del personale componente il nucleo di valutazione saranno definiti con apposita delibera del Comitato direzionale entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

#### Art. 9.

*(Direzione generale  
per la cooperazione allo sviluppo)*

1. Per lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui all'articolo 2 della presente legge, è istituita, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, quale suo organo centrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Essa è disciplinata dal predetto decreto, salvo quanto previsto dalla presente legge. Nell'ambito della Direzione generale è istituito un ufficio per lo studio e la promozione del ruolo della donna nella cooperazione allo sviluppo.

2. In sede di prima applicazione il Ministro degli affari esteri con proprio decreto determina l'organizzazione della Direzione.

3. Essa opera in conformità con le direttive e deliberazioni del Comitato direzionale e

attende alla istruzione delle questioni bilaterali e multilaterali attinenti alla politica di cooperazione allo sviluppo e all'espletamento, in via diretta o indiretta, delle attività necessarie alla realizzazione dei programmi e delle iniziative bilaterali finanziate con le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.

4. In particolare essa provvede:

a) allo studio e alla realizzazione di programmi pluriennali e intersettoriali, alla progettazione, costruzione e fornitura di impianti, attrezzature, beni e servizi;

b) all'istituzione, previa delibera del Comitato direzionale di cui all'articolo 8, di unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione italiana allo sviluppo;

c) al rafforzamento delle capacità di informazione nei Paesi in via di sviluppo, avvalendosi ove possibile della collaborazione della RAI-TV per quanto attiene al settore radiotelevisivo;

d) alla concessione di contributi volontari agli organismi internazionali impegnati in attività di cooperazione allo sviluppo, nonchè al finanziamento o al cofinanziamento di programmi e iniziative elaborate da organismi e istituzioni internazionali;

e) al finanziamento di iniziative di cooperazione, promosse da organizzazioni non governative riconosciute idonee, anche con enti ed organismi dei Paesi in via di sviluppo, governativi e non; a promuovere l'impiego di cooperanti, esperti e volontari in servizio civile; a vigilare sulle attività di tale personale e delle organizzazioni non governative che lo impiegano e a tutelarne il lavoro; nonchè ad utilizzare tali organizzazioni per l'attuazione di quelle, tra le attività del presente articolo, per le quali le organizzazioni non governative siano ritenute particolarmente appropriate;

f) alla realizzazione di pubblicazioni, documentazioni ed altre iniziative di studio, ricerca e informazione compresi i dibattiti, congressi e convegni in Italia e all'estero in materia di cooperazione allo sviluppo e sull'attività della Direzione stessa, sostenendo anche con appositi strumenti informativi la

possibilità di accesso agli strumenti della cooperazione bilaterale e multilaterale da parte dell'impresa italiana di dimensione medio-piccola.

5. La Direzione generale si avvale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, organo scientifico del Ministero degli affari esteri, oltre che per servizi di consulenza e di assistenza nel campo dell'agricoltura, in specie di quella tropicale e subtropicale, anche per l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale.

#### Art. 10.

*(Servizio interventi  
straordinari e di emergenza)*

1. La realizzazione degli interventi straordinari e di emergenza di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è effettuata in deroga alle norme di contabilità dello Stato, per il tramite di apposito Servizio della Direzione generale istituito con decreto del Ministro degli affari esteri secondo quanto previsto dall'articolo 9. Ad essi si provvede attraverso atti decisionali e provvedimenti di spesa assunti in conformità a quanto previsto dall'articolo 13.

2. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo non sono sottoposte al vaglio preventivo degli organi collegiali previsti dalla presente legge. La relativa documentazione è inoltrata in via successiva al Comitato direzionale e al Comitato consultivo.

3. Le iniziative straordinarie e di emergenza ai sensi del presente articolo sono:

a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale o multilaterale;

b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità e l'alimentazione, e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree, individuate dal CICS ai sensi dell'articolo 3, colpite da calamità, da care-

stie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalità;

c) la realizzazione in Italia e *in loco* di sistemi di raccolta, stoccaggio, spedizione e distribuzione di beni, attrezzature e derrate da inviare nei Paesi in via di sviluppo.

d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c);

e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la Direzione generale.

4. Le attività di cui al presente articolo sono effettuate sia in via diretta sia indirettamente, anche con il sostegno di necessari servizi esterni, attraverso contratti e atti di concessione, nonchè attraverso finanziamenti e contributi a organismi internazionali.

5. Gli interventi di emergenza derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico del fondo di cooperazione di cui all'articolo 36 della presente legge.

#### Art. 11.

(*Servizio tecnico  
per la cooperazione allo sviluppo*)

1. Per lo svolgimento dei compiti di natura tecnica necessari all'attuazione della presente legge e, in particolare, per attendere a quelli di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, nonchè per le attività di stu-

dio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo, è istituito il Servizio tecnico di cooperazione allo sviluppo.

2. Nel decreto di cui al comma 2. dell'articolo 9 della presente legge dovrà essere determinata l'articolazione funzionale del Servizio tecnico nell'ambito della Direzione generale alla cooperazione. Nel Servizio tecnico operano esperti specializzati nei settori prioritari di intervento della cooperazione entro un contingente massimo di centoventi unità.

3. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine — ivi compreso il trattamento economico — sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 8, tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dal Fondo europeo dello sviluppo della Comunità economica europea, nonchè dell'esperienza professionale di cui il personale interessato sarà in possesso al momento della stipula del contratto. Il contratto avrà durata quadriennale rinnovabile in costanza delle esigenze connesse all'attuazione dei compiti di natura tecnica della cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui al presente comma dovrà altresì prevedere le procedure concorsuali per l'assunzione e i criteri di gradualità per il completamento dell'organico della sezione tecnica in relazione alle esigenze attuative dei compiti tecnici previsti dalla presente legge.

4. Al contingente possono essere apportate variazioni periodiche per comprovate esigenze di servizio e con le medesime modalità di cui al comma 2.

5. Il personale del Servizio tecnico è impiegato oltre che presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, nelle unità tecniche di cooperazione istituite presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi in via di sviluppo — anche per l'espletamento delle attività di coordinamento delle unità medesime — ai sensi dell'articolo 9, comma 4., e nel nucleo di valutazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 7.



6. Detto personale può essere inviato in missione all'estero per attendere a compiti rientranti nel campo della cooperazione allo sviluppo e può altresì essere destinato presso enti ed organismi internazionali che operano nel campo medesimo.

7. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato direzionale, può determinare mediante apposito regolamento, le modalità di effettuazione dei compiti tecnici di cui ai commi precedenti.

8. Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo di precedenza per l'immissione nella sezione tecnica fino alla copertura massima del cinquanta per cento del contingente:

a) il personale tecnico che a qualsiasi titolo, con oneri a carico dello Stato, abbia svolto a tempo pieno presso gli uffici centrali del Dipartimento per la cooperazione di cui alla legge 9 febbraio 1973, n. 38, le funzioni tecniche di cui al comma 1. da almeno dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

b) gli esperti assunti presso la sede centrale del servizio speciale di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1985, n. 73, e ivi in servizio a tempo pieno da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge con oneri a carico dello Stato;

c) i funzionari — di cittadinanza italiana — delle organizzazioni internazionali e comunitarie, che abbiano svolto almeno cinque anni di attività presso le suddette organizzazioni.

9. Tale titolo di precedenza può essere fatto valere dagli interessati con domanda da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

10. L'esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti verrà verificata con delibera del Comitato direzionale su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.

#### Art. 12.

##### *(Unità tecniche di cooperazione)*

1. Le unità tecniche di cui agli articoli 8 e 9 saranno istituite in seno alle rappresentan-

ze diplomatiche laddove esistenti o saranno accreditate direttamente presso i Governi interessati.

2. Le unità tecniche sono costituite da esperti specializzati nei settori prioritari della cooperazione, da esperti amministrativi nonché da personale esecutivo e ausiliario assumibile *in loco* con contratti a tempo determinato.

3. I compiti delle unità tecniche consistono:

a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;

b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata;

c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

d) nell'appoggio logistico alle missioni inviate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

e) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

f) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.

4. Le unità tecniche sono coordinate da un funzionario del servizio tecnico di cui all'articolo 11, che risponde al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.

5. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.

## Art. 13.

*(Fondo speciale)*

1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti in «Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo» gestito dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, con autonomia contabile e amministrativa, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Per la sua gestione è istituita apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

3. Il Fondo è alimentato con:

a) gli stanziamenti e le disponibilità di bilancio previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19, comma quattordicesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsivoglia valuta, dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;

d) donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

e) eventuali acquisti mobiliari ed immobiliari, effettuati in Italia e all'estero per esigenze funzionali;

f) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della direzione generale;

g) fondi destinati ai contributi volontari agli organismi internazionali operanti nel campo della cooperazione, la cui concessione è determinata dal Ministero degli affari esteri su conforme parere del CICS.

4. Le somme ed i beni destinati alle finalità di cooperazione allo sviluppo ed i relativi

atti di trasferimento sono esenti da ogni imposizione fiscale. Ai fini valutari saranno concesse le eventuali autorizzazioni necessarie.

5. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al comma 2. sono emessi a firma del Ministro degli affari esteri o del Sottosegretario a ciò delegato per importi superiori ai 10 miliardi di lire, previa approvazione del Comitato direzionale dell'iniziativa a cui essi si riferiscono. Per importi compresi fra i 2 e i 10 miliardi di lire sono emessi, previa approvazione delle iniziative a cui esse si riferiscono da parte del Comitato direzionale, dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo. Per importi inferiori, direttamente dal Direttore generale o dai funzionari a ciò delegati.

6. Gli ordinativi di spesa relativi ad iniziative aventi carattere di straordinarietà e di emergenza sono emessi direttamente dal Ministro o dal Sottosegretario a ciò delegato qualora l'onere previsto per la loro attuazione sia superiore a 2 miliardi di lire ovvero dal Direttore generale o da funzionari a ciò delegati per importi inferiori.

#### Art. 14.

##### *(Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)*

1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, applicando, per quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Presso la Direzione generale è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali.

3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

4. A tal fine è costituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tale ufficio è tenuto ad esercitare il controllo

in via successiva entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della Direzione generale.

5. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, i servizi e gli uffici della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono stipulare, nell'ambito dei criteri fissati dal Comitato direzionale, convenzioni e contratti con soggetti estranei all'amministrazione dello Stato.

6. Ciò può avvenire anche in forma diretta e a trattativa privata, in presenza di specifica richiesta da parte del Paese beneficiario e qualora il Comitato direzionale ne ritenga giustificata l'opportunità.

7. In ogni caso le delibere e pareri del Comitato direzionale sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere obbligatoriamente corredate da specifica valutazione tecnica del Servizio tecnico di cui all'articolo 11 della presente legge. Nel caso di trattativa privata, il contratto e le relative valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel bollettino di cui all'articolo 8, comma 6.

8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può predisporre, su richiesta del Comitato direzionale, l'effettuazione di particolari controlli, da parte di organismo tecnico terzo ed indipendente, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente legge.

9. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, previa delibera del Comitato direzionale, può inoltre avvalersi, a supporto delle attività di carattere tecnico, contrattuale ed operativo di cui alla presente legge, di servizi di consulenza ed ausiliari acquisiti contrattualmente con enti e società specializzate, con consorzi ed associazioni di categoria, pubblici e privati. In linea prioritaria tali servizi sono acquisiti per il tramite di apposite intese con istituti ed enti pubblici operanti nei settori principali della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

10. Le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario — ivi comprese quelle accreditate alla rappresentanze italiane all'estero per le finalità della presente legge — confluiscono di diritto nella dotazione degli anni successivi.

11. I fondi accreditati alle rappresentanze italiane all'estero che non siano utilizzabili per cessazione o rinvio di programmi di cooperazione precedentemente approvati, possono — su autorizzazione del Ministro per gli affari esteri o del Sottosegretario delegato — essere trasferiti ad altre rappresentanze per l'attuazione di programmi diversi.

12. Per l'espletamento delle attività contabili e di erogazione connesse con l'attuazione dell'attività di cooperazione, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata dal Comitato direzionale a stipulare convenzioni con uno o più istituti di credito di diritto pubblico e casse di risparmio e costituire a tal fine appositi conti alimentati con prelevamenti sui fondi speciali istituiti presso la tesoreria centrale. Gli istituti convenzionati rendono il conto giudiziale alla Corte dei conti secondo le norme di legge.

13. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo potrà avvalersi di tali istituti per quei servizi di contabilità ed ausiliari che si rendano necessari per il migliore raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

#### Art. 15.

##### *(Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)*

1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito da:

a) personale del Ministero degli affari esteri;

b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, consiglieri di Stato, comandati o nominati con le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unità;

c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge;

d) personale dell'amministrazione dello Stato, ivi compreso il personale docente e non docente in servizio presso strutture acca-

demiche, scolastiche e di formazione tecnico-professionale pubbliche e private, nonché da personale degli enti pubblici anche economici e degli enti locali, posto in posizione di fuori ruolo o di comando;

e) funzionari di cittadinanza italiana provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera c).

2. Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e all'estero, in soprannumero al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967.

#### Art. 16.

*(Invio in missione)*

1. Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi per svolgere compiti connessi con l'attuazione della presente legge è tratto dalle seguenti categorie:

a) personale civile di ruolo dipendente dal Ministero degli affari esteri, da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici, anche territoriali, o altro personale di ruolo dipendente dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

b) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato — sulla base di criteri fissati dal Comitato direzionale — incluso il personale a contratto di cui all'articolo 11.

#### Art. 17.

*(Doveri del personale inviato all'estero)*

1. Il personale inviato all'estero per compiti di cooperazione è tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo uniforme alle finalità della presente legge e agli obbli-

ghi contrattualmente assunti. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

2. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

3. Il capo della rappresentanza italiana competente per territorio esercita altresì le funzioni di istituto nei confronti delle unità teniche costituite nei Paesi di accreditamento.

#### Art. 18.

##### *(Divieto di emolumenti aggiuntivi)*

1. Il personale di cui all'articolo 16 non può percepire nel Paese d'impiego alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana ad eccezione del rimborso delle spese di trasferta per servizio.

#### Art. 19.

##### *(Attestato finale)*

1. Al termine del servizio il Ministero degli affari esteri, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 16 e 30 della presente legge un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

2. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:

a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;

b) nell'ammissione agli impieghi privati, secondo le disposizioni generali sul collocamento.



3. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

4. Il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via di sviluppo è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora il personale interessato sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.

5. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al primo comma, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

#### Art. 20.

*(Utilizzazione di dipendenti pubblici,  
docenti universitari e magistrati)*

1. Il personale dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 16, lettera *a*), può essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro.

2. Nei limiti di tali contingenti, il personale di cui sopra è messo a disposizione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo:

*a*) con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale da esso dipendente;

*b*) con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato;

*c*) con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con l'ente pubblico interessato, per il personale dipendente da enti pubblici.

3. La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri.

4. Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.

5. La durata di ogni incarico non può essere inferiore a tre mesi nè superare i quattro anni e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione; solo in caso di comprovate necessità del programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale da parte del Comitato direzionale. Decorso tale termine, nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non per un programma diverso da quello precedentemente svolto.

6. Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti e ricercatori delle università italiane a usufruire di un congedo con assegni per la durata dell'incarico conferito ai sensi dei precedenti commi del presente articolo per esercitare attività di cooperazione allo sviluppo.

#### Art. 21.

##### *(Dipendenti di enti pubblici)*

1. Gli enti pubblici, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti, compresi gli enti ospedalieri, d'intesa con il Ministero degli affari esteri possono collocare in aspettativa, per un periodo non superiore a quattro anni, personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

2. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui all'articolo 20 a

carico dell'amministrazione di appartenenza. Solo per il personale degli enti ospedalieri l'intero onere relativo a tali assegni — comprese le indennità di aggiornamento e di rischio, ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita dall'indennità di servizio all'estero — è assunto dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Detto personale conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo all'amministrazione di appartenenza.

#### Art. 22.

*(Equiparazione del servizio all'estero  
a quello di istituto)*

1. Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale civile di cui alla lettera *a*) dell'articolo 16 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

2. Al personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 16 si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i Paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso in quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti ed al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado,

che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da organismi o enti internazionali.

Art. 23.

*(Trattamento economico all'estero)*

1. Il personale di cui all'articolo 16, lettera a), percepisce, durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, una indennità di servizio all'estero stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto determina altresì ogni altra competenza e provvidenza.

2. Nel determinare l'ammontare complessivo della retribuzione per il personale di cui all'articolo 16 il Ministro degli affari esteri farà riferimento, per quanto possibile, ai parametri retributivi adottati al riguardo dal Fondo europeo di sviluppo della Comunità economica europea per il personale omologo impiegato nei programmi di sviluppo.

3. Al personale di ruolo dipendente dal Ministero degli affari esteri, in missione per un periodo superiore a quattro mesi, si applicano comunque le norme sul trattamento economico previste dall'ordinamento dello stesso Ministero.

Art. 24.

*(Congedo e spese di viaggio)*

1. Al personale di cui all'articolo 16, lettera a), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno.

2. Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale l'indennità di servizio di cui all'articolo 23 semprechè non sia seguito da collocamento a riposo e per missioni superiori a quattro mesi.

3. Al personale spetta il pagamento delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per sé e, qualora il servizio sia di durata superio-

re a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del pagamento saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri.

Art. 25.

*(Trattamento economico e assicurativo)*

1. Il personale di cui all'articolo 16, lettera *b*), assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato può essere utilizzato nei limiti di un contingente stabilito periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Nella medesima forma sono stabilite le condizioni generali del contratto per il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale.

3. Tale trattamento deve essere equiparato per quanto possibile al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica inviato ai sensi dell'articolo 16, lettera *a*).

4. Il personale di cui al comma 1. è iscritto, a carico dell'amministrazione o ente assuntore, alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — gestite dai competenti istituti previdenziali.

5. I rapporti assicurativi di cui al precedente comma, sono regolati da apposite convenzioni concluse con gli istituti assicurativi dall'amministrazione o dall'ente assuntore.

6. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

7. Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o ente assuntore provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché di un'indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa, o

per fatto a lui addebitabile, ed ai figli minori, o — in mancanza di essi — ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

Art. 26.

*(Missioni inferiori a quattro mesi)*

1. Esperti e tecnici qualificati designati allo scopo dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere inviati all'estero per missioni di durata inferiore a quattro mesi e per le finalità previste dall'articolo 1, con decreto della Direzione generale, nel quale viene determinata la qualificazione di tale personale ai fini della corresponsione del relativo trattamento economico.

2. L'ammontare dell'indennità è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dei trattamenti previsti per le missioni di cui all'articolo 16.

Art. 27.

*(Riconoscimento di idoneità  
delle organizzazioni non governative)*

1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'articolo 28 con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'articolo 7, comma 9. Tale commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.

2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari

in servizio civile; per attività di formazione del personale dei Paesi in via di sviluppo e di operatori della cooperazione allo sviluppo per interventi straordinari e di emergenza. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:

a) risultino costituite ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile;

b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;

c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;

d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, nè siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;

e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;

f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;

g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;

h) prevedano l'obbligo della presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso, di un bilancio annuale e della tenuta della contabilità.

## Art. 28.

*(Effetti della idoneità)*

1. Il Comitato direzionale attesta — ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge — la conformità ai fini stabiliti dalla presente legge dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentita la Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'articolo 7, comma 9.

2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore all'85 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per il restante 15 per cento da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative.

4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

## Art. 29.

*(Contributi deducibili)*

1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 27 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta generale sul reddito istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le persone fisiche e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per le persone giuridiche, nella misura massima del 5 per cento di detto reddito.



## Art. 30.

*(Volontari in servizio civile)*

1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonchè di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionali, assumono contrattualmente un impegno di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione con organizzazioni non governative riconosciute idonee, nell'ambito di programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ai sensi dell'articolo 28.

2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività del volontario e il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale del volontario. I contenuti di tale contratto sono definiti dal Comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'articolo 7, comma 9.

3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di cui al comma 2., tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità.

4. È parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.

5. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1., presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformità del contratto con

quanto previsto ai commi 2. e 3., nonchè la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

6. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 32.

Art. 31.

*(Diritti dei volontari)*

1. Coloro ai quali sia riconosciuta con la registrazione la qualifica di volontari in servizio hanno diritto:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per interno ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario;

b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo;

c) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficiano del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge.

2. Alle imprese private che concederanno ai volontari e cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.

## Art. 32.

*(Doveri dei cooperanti)*

1. I volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.

2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

3. In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1. o di grave mancanza — accertata nelle debite forme — ai doveri di cui al comma 2., i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge.

4. Il Ministro degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei cooperanti:

*a)* quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

*b)* quando le condizioni del Paese nelle quali essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

5. Gli organismi non governativi idonei possono rescindere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e autorizzazione di questa ultima.

## Art. 33.

*(Servizio militare: rinvio e dispensa)*

1. I cooperanti volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai sensi dell'articolo 30 in Paesi in via di sviluppo e che debba-

no ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono in tempo di pace, chiederne il rinvio, al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, nei limiti del contingente sottoposto a visita medica ed arruolato.

2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenerne in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

3. La definitiva dispensa dal servizio militare è equiparata alla prestazione del servizio militare.

4. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa definitiva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

5. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4. dell'articolo 32 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria.

#### Art. 34.

##### *(Contingente dei rinvii)*

1. Il numero complessivo dei rinvii è determinato in ogni triennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere del Comitato consultivo e del Comitato direzionale.

#### Art. 35.

##### *(Banca dati informativi)*

1. È istituita presso la Direzione generale una banca dati in cui sono inseriti tutti i contratti, le iniziative, i programmi e le altre

informazioni connesse con l'attività di cooperazione disciplinata dalla presente legge.

2. L'accesso alla banca dati è pubblico salvo i limiti previsti dall'ordinamento.

3. Le modalità di accesso saranno disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 37.

#### Art. 36.

##### (Stanziamanti)

1. Con legge finanziaria è determinata ogni anno l'entità globale dei fondi destinati per il triennio successivo alla «Cooperazione allo sviluppo», bilaterale e multilaterale.

2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme dovranno essere calcolati tenendo conto degli impegni internazionali dello Stato.

3. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attività di cooperazione sono integrati di diritto dalle somme stanziare e non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e sugli interventi straordinari contro la fame nel mondo.

4. Con gli stanziamenti disposti sul Fondo di cooperazione, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo di cui all'articolo 15; per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale stessa e della Segreteria del CICS, del Comitato consultivo e del Comitato direzionale, sovvenendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e operativo, direttamente e senza le formalità previste nell'articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, in relazione all'articolo 1 della legge 29 giugno 1940, n. 802; per l'indennità di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato e aggiuntivo; per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla Direzione generale per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione di cui agli articoli 9 e 11, nonché per il finanziamento

delle visite in Italia di qualificate personalità di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali, invitate per la trattazione con la Direzione generale dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione allo sviluppo. Il CICS determina sulla base delle esigenze di programmazione annuale o pluriennale la quota massima di stanziamento sul fondo da destinare alle spese di cui al presente comma; detta quota non potrà comunque superare il 5 per cento dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 37.

##### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro, nonché le altre amministrazioni dello Stato interessate, sarà emanato il regolamento contenente le norme di esecuzione. Nel periodo antecedente l'entrata in vigore di tale regolamento il Comitato direzionale impartisce le necessarie direttive per assicurare l'immediata operatività della presente legge.

2. Gli organismi di amministrazione attiva, di controllo e consultivi, previsti dalla presente legge, sono istituiti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato direzionale dovrà esaminare le iniziative di cooperazione in corso di attuazione in base alla legge 8 marzo 1985, n. 73. Il Comitato direzionale stabilirà con propria delibera quali iniziative verranno attribuite alla gestione del Servizio interventi straordinari e di emergenza di cui all'articolo 10 della presente legge.

4. Le leggi 9 febbraio 1979, n. 38, e 8 marzo 1985, n. 73, sono abrogate.